

COMUNE DI MACERATA

**REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITÀ' DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

**E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

*Approvato con atto consiliare n. 32 del 28 marzo 1995
Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 21.4.1995 n. 2078/2*

*Modificato con atto consiliare n. 58 del 14 luglio 1997
Esecutivo il 30.7.1997 ai sensi dell'art. 17 - comma 33 - della Legge 127/97*

TITOLO I
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1
RUOLO E FUNZIONI

1. La composizione, il ruolo, le funzioni e i poteri del Consiglio comunale, le prerogative dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il presente regolamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto e dalle norme di legge vigenti, disciplina l'attività del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei consiglieri.

ART. 2
RIUNIONI

1. Il Consiglio comunale in via ordinaria si riunisce ogni mese, ad eccezione di agosto:
 - a) in sessione deliberativa, per la trattazione di proposte di provvedimenti amministrativi;
 - b) in sessione dibattimentale, per la trattazione di comunicazioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni ed eventuali provvedimenti amministrativi.
2. In ciascuna sessione può essere prevista una o più sedute.
3. Il Presidente del Consiglio comunale semestralmente, sentita la Conferenza dei capigruppo e in accordo con il Sindaco, predispone il calendario delle sedute del Consiglio comunale e lo rende pubblico tempestivamente, facendone notificare copia ai consiglieri 10 giorni prima della convocazione della prima seduta, la quale vale anche come avviso di convocazione.
4. Il Consiglio comunale si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta il Sindaco o un quinto dei consiglieri comunali come previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto. La richiesta è corredata delle proposte, mozioni od ordini del giorno da sottoporre al Consiglio.

ART. 3
CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente che, a tal fine, sentita la Conferenza dei capigruppo, stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti proposti dal Sindaco, nonché quelli relativi ad atti dovuti per disposizioni di Legge, dello Statuto, del presente regolamento e dei regolamenti comunali.

2. La prima seduta del Consiglio comunale dopo la sua elezione è convocata dal Sindaco nei termini stabiliti dall'art. 10 comma 3 dello Statuto.
3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta, salvo quanto previsto al successivo comma 8 con avvisi scritti da notificarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'inizio della seduta. La convocazione dei consiglieri residenti fuori dal territorio del Comune avverrà a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il Sindaco e gli assessori comunali si intendono convocati di diritto.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta o della sessione, data, ora d'inizio e luogo delle sedute, data e ora della eventuale prosecuzione in caso di sospensione; nonché data, ora e sede della seduta di seconda convocazione, da tenersi comunque trascorse almeno 24 ore dalla data di prima convocazione. Qualora nella stessa sessione siano previste più sedute, nel caso di mancanza di numero legale iniziale o sopravvenuto, gli argomenti all'ordine del giorno sono rinviati alle sedute successive. Nel caso di mancanza del numero legale nell'ultima seduta di una sessione gli argomenti sono rinviati alla seduta di seconda convocazione.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo ordine del giorno della seduta può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
7. Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli ordini del giorno aggiuntivi ove risulti trascorso il termine di cui al comma 3.
8. Per le riunioni ordinarie di cui al precedente art. 2 comma 1 la notifica a domicilio dell'ordine del giorno è effettuata a mezzo di deposito presso la Segreteria, con emissione di comunicato stampa, con pubblicazione all'Albo Pretorio ed invio al domicilio di ogni consigliere a mezzo lettera ordinaria da inviare almeno 7 giorni prima della seduta.
9. Le proposte definitive di deliberazione relative ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria almeno 48 ore non festive prima dell'inizio della seduta, tale termine è ridotto a 24 ore non festive quando trattasi di provvedimenti con carattere di urgenza. Qualora i suddetti termini non siano stati rispettati, uno o più consiglieri possono chiedere che il provvedimento venga rinviato ad una seduta successiva. La richiesta è accolta senza pronunciamento del Consiglio. I consiglieri comunali hanno facoltà, durante l'orario d'ufficio, di prendere visione delle suddette proposte e dei relativi allegati.
10. L'ordine del giorno del Consiglio comunale viene inviato ai presidenti dei Consigli delle Circoscrizioni di decentramento.

ART. 4

PUBBLICITA' E LUOGO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui la segretezza è richiesta dalle Legge, o quando il Consiglio deve deliberare su questioni concernenti la sfera personale.
2. Le sedute del Consiglio comunale, di norma, si tengono nell'apposita sala. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo e il Sindaco, può disporre, per ragioni di ordine pubblico, per consentire una più ampia partecipazione della Cittadinanza o per ragioni di

rilevanza sociale, che la seduta si tenga in altra sede. Delle sedute deve essere informata la cittadinanza mediante i mezzi più idonei stabiliti dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Nei giorni in cui si tengono le sedute del Consiglio comunale saranno esposte nel Municipio la bandiera italiana e il gonfalone comunale.

ART. 5

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. All'ora stabilita per l'inizio della seduta consiliare il Segretario procede all'appello. Constatata la presenza di almeno la metà dei consiglieri il Presidente dichiara valida e aperta la seduta.
2. Qualora all'appello non sia presente almeno la metà dei consiglieri si procede ad altri appelli ad intervalli di 10 minuti. Qualora dopo il 3° appello non risulti presente il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e la rinvia alla seduta successiva o a quella di seconda convocazione. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno 4 consiglieri.
3. Dopo ogni sospensione, la seduta riprende previo appello o sottoscrizione della presenza.
4. Durante la seduta il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesta o quando il Consiglio debba procedere a votazione. Qualora si verifichi l'assenza del numero legale, il Presidente sospende la seduta e fa procedere ad appelli come previsto dal precedente comma 2. Trascorsa un'ora senza esito, il Presidente dichiara deserta la seduta e rinvia gli argomenti non ancora trattati alla seduta successiva o a quella di seconda convocazione.
5. Subito dopo l'apertura della seduta, il Presidente procede alla nomina di 3 scrutatori, di cui 1 in rappresentanza dei Gruppi di minoranza. Gli scrutatori hanno il compito, insieme al Presidente e al Segretario, di verificare la regolarità delle votazioni, sia palesi che segrete, e di accertarne i risultati.
6. Effettuata la nomina degli scrutatori, possono essere fatte brevi comunicazioni dal Presidente del Consiglio comunale nel rispetto del limite temporale di 10 minuti.
7. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine di iscrizione con le modalità previste nei successivi articoli. Modifiche dell'ordine di trattazione, qualora richieste, possono essere consentite dal Presidente ove nessuno si opponga. In caso contrario si procederà con le modalità previste per la mozione sull'ordine dei lavori di cui al successivo articolo 12.
8. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta. Nessuna proposta già respinta può essere ripresentata nella stessa seduta a meno che abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari: in tal caso si procederà ad immediata e successiva votazione senza discussione.
9. Qualora entro la mezzanotte non sia ultimata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta viene sospesa per riprendere il giorno successivo quando ciò sia stato previsto in sede di convocazione; in caso contrario gli argomenti verranno messi all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio. La seduta può comunque essere prorogata

di un'ora, previo assenso della maggioranza dei consiglieri presenti, votato senza discussione. Qualora si sia in fase di dichiarazione di voto la seduta non può essere sospesa, ma va proseguita fino alla votazione.

ART. 6

ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DIRITTI DEGLI INTERVENIENTI

1. Su ogni argomento la discussione è aperta con l'enunciazione dell'oggetto della proposta; seguono nell'ordine: l'illustrazione della proposta, la relazione della Commissione consiliare nei casi in cui è obbligatorio il relativo parere, gli interventi dei consiglieri e degli assessori. Al termine della discussione ha facoltà di replicare il proponente.
2. Consiglieri ed assessori, nei limiti previsti dall'art. 13 dello Statuto comma 6° sono ammessi a parlare secondo l'ordine delle richieste. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
3. Consiglieri ed assessori hanno il diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero, nei limiti temporali stabiliti dal presente regolamento. Nessuno può interrompere chi parla, tranne il Presidente per richiamare all'osservanza del tema, del regolamento o dei limiti di tempo. Dopo due richiami il Presidente ha facoltà di togliere la parola.
4. Nessun consigliere o assessore può parlare più di una volta nella discussione di un oggetto se non per la replica di cui al comma 1, per la dichiarazione di voto o la questione pregiudiziale o sospensiva.
5. Consiglieri ed assessori parlano dal proprio seggio rivolgendosi all'Assemblea al Sindaco o al Presidente.
6. I limiti di tempo per gli interventi nella discussione sono stabiliti dai successivi articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Detti limiti di tempo possono essere ridotti od estesi a seguito di decisione Unanime della Conferenza dei capigruppo o del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi.
7. Terminata la discussione si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno relativi all'oggetto in discussione. La proposta emendata può essere ritirata quando a giudizio del proponente la medesima risulti stravolta. La proposta ritirata può essere fatta propria dal presentatore, o dai presentatori, degli emendamenti approvati.
8. Concluse discussione e votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti si procede alle dichiarazioni di voto e alla votazione complessiva della proposta.
9. Ove previsto dalla Legge o dallo Statuto, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, la proposta può essere votata per parti od articoli; in tal caso alla discussione generale segue quella sui singoli articoli o parti e sui relativi emendamenti e alla medesima può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo per dichiarazione di voto. Terminata la votazione dei singoli articoli o parti seguono le dichiarazioni di voto e la votazione sulla proposta nel suo complesso.

ART. 7

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RELATIVI AD UN OGGETTO IN DISCUSSIONE

1. Ciascun consigliere ha diritto, in sede di esame nella Commissione consiliare competente o in assemblea, di avanzare proposte per approvare, respingere o modificare la proposta in esame, ovvero di presentare controproposte. Le proposte di cui sopra, consistenti in emendamenti e ordini del giorno, debbono essere presentate per iscritto e firmate al Presidente della commissione consiliare o al Presidente del Consiglio comunale prima che abbia termine la discussione generale. Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati in Commissione e da questa non accolti possono essere ripresentati in Consiglio.
2. Costituiscono emendamenti le modifiche, soppressioni o aggiunte, nonché la sostituzione dell'intera proposta. Gli emendamenti sostitutivi dell'intera proposta debbono comunque essere presentati prima o durante la riunione della Commissione consiliare, in ogni caso almeno 24 ore non festive prima della seduta del Consiglio. E' consentito ad ogni consigliere presentare più emendamenti.
3. Sono ordini del giorno le dichiarazioni dirette ad esprimere un apprezzamento, un auspicio, un indirizzo o una richiesta relativa alla proposta in discussione.
4. Il Presidente deve respingere gli emendamenti e gli ordini del giorno non attinenti alla proposta in discussione, quelli giudicati illegittimi dal Segretario e quelli presentati dopo il termine della discussione. Qualora i presentatori insistano decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
5. Gli ordini del giorno vengono messi in discussione prima degli emendamenti seguendo l'ordine di presentazione; qualora tra essi ne esista uno che comporti la decadenza di tutti gli altri, questo ha precedenza di votazione.
6. Sugli ordini del giorno hanno facoltà di intervenire, per dichiarazione di voto, nell'ordine: il presentatore, il Sindaco o un assessore e un consigliere per ogni Gruppo. Ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti.
7. Gli emendamenti vengono messi in discussione progressivamente rispetto alle parti della proposta cui si riferiscono. Gli emendamenti sostitutivi della proposta o di parti della stessa comportanti la decadenza di altri emendamenti hanno la precedenza nella discussione e nella votazione. Per gli interventi si applica quanto stabilito al precedente comma 6.
8. Gli ordini del giorno e gli emendamenti ritirati dal presentatore possono essere fatti propri da altri consiglieri.

ART. 8

DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Terminata la discussione generale, la votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, la votazione per parti del provvedimento, il Presidente chiede chi intende prendere la parola per dichiarazione di voto, quindi comunica l'ordine delle iscrizioni. Per la dichiarazione di voto, può intervenire nell'ordine di iscrizione un solo consigliere per gruppo.
2. Per i gruppi misti può essere fatta una dichiarazione di voto per ogni componente politica o rappresentanza di lista.

3. I Consiglieri che intendono votare in modo diverso dal proprio gruppo hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto una volta terminate le dichiarazioni dei rappresentanti dei gruppi consiliari.
4. La dichiarazione di voto consiste in una sintetica motivazione del voto e va contenuta nel limite massimo di cinque minuti.
5. Per le dichiarazioni di voto sugli emendamenti, ordini del giorno, e le singole parti dei provvedimenti si applica quanto stabilito dal presente articolo.
6. Non sono consentite dichiarazioni di voto sulle questioni pregiudiziali o sospensive, ne' sulle questioni riguardanti l'ordine dei lavori.

ART. 9

VOTAZIONI

1. Le votazioni possono essere palesi per alzata di mano o per appello nominale, ovvero a scrutinio segreto, secondo le norme di legge e le disposizioni dello Statuto. Il Presidente prima dell'apertura della votazione comunica al Consiglio il sistema di votazione previsto e la maggioranza necessaria.
2. Il voto segreto si esprime scrivendo sulla apposita scheda SI o NO se si tratta di approvare o respingere una proposta, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati se si tratta di elezione o nomina. Nel caso di nomine ad uffici diversi dovrà procedersi a votazioni separate. Le schede imbrattate o che portino segni di riconoscimento sono dichiarate nulle. Nel caso di elezioni o nomine, qualora il candidato, o i candidati, o parte dei candidati non raggiungano il quorum necessario, ove non esista diversa disposizione di legge, norma statutaria o di regolamento, si potrà procedere fino a tre scrutini.
3. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che non partecipino alla votazione allontanandosi dall'aula non si computano per la validità della seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano nel numero totale dei voti.
4. La votazione iniziata non può essere interrotta e non è concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per segnalare anomalie procedurali o irregolarità nella votazione medesima.

ART. 10

DISCIPLINA IN AULA

1. I consiglieri debbono usare comportamento e linguaggio civile e rispettoso delle altrui opinioni e libertà, evitando di allontanarsi dall'aula. Chi sta parlando non può essere interrotto.
2. Il consigliere che non si attiene a quanto disposto deve essere richiamato dal Presidente. Al consigliere richiamato che persiste nel suo comportamento può essere inflitta da parte del Presidente nota di censura da riportare a verbale. Il consigliere colpito da censura può appellarsi al Consiglio che, udite le spiegazioni del medesimo e quelle del Presidente, fornite rispettivamente nel tempo massimo di cinque minuti, decide con votazione palese.

3. Qualora uno o più consiglieri persistano nel violare il presente articolo nonostante la censura, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente non può allontanare i consiglieri dall'aula salvo il caso in cui un consigliere provochi gravi turbative al sereno svolgimento dei lavori e dopo ripetuti richiami persista in tale atteggiamento.

ART. 11

PRESENZA DEL PUBBLICO

1. I Cittadini possono assistere alle sedute del Consiglio comunale, con la sola eccezione di quelle segrete di cui al precedente articolo 4, nell'apposito spazio, in silenzio e astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale o ai servizi relativi può introdursi nella parte dell'aula riservata ai consiglieri.
2. Qualora dei cittadini ostacolino o disturbino il funzionamento del Consiglio, disturbino o minaccino i singoli consiglieri il Presidente ne ordina l'allontanamento. Nei casi più gravi può sospendere o sciogliere la seduta.
3. Ai servizi di informazione è consentito seguire i lavori del Consiglio nelle forme opportune: la ripresa televisiva e la trasmissione radio, l'ingresso di operatori TV o fotografi nella parte riservata ai consiglieri sono autorizzati dal Presidente.
4. Per il servizio di polizia nell'aula, il Presidente si avvale dei vigili urbani. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai consiglieri se non per ordine del Presidente dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART. 12

SOSPENSIONE DELLE SEDUTE E ORDINE DEI LAVORI

1. Il Presidente, o chi ne fa le veci, può sospendere la seduta nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dei precedenti articoli 5 commi 4 e 9, 10 comma 3 e 11 comma 2.
2. Il Presidente può altresì sospendere la seduta, sentita la Conferenza dei capigruppo, per problemi attinenti all'organizzazione dei lavori e alla partecipazione dei consiglieri. Tali sospensioni non possono eccedere l'ora.
3. Uno o più consiglieri possono proporre la sospensione della seduta motivandone la richiesta per non più di cinque minuti; un solo altro consigliere ha facoltà di intervenire in senso contrario nello stesso limite di tempo. La proposta deve quindi essere messa a votazione e sarà accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, o durante la discussione, qualora ne siano emerse ragioni nel corso della stessa, può essere proposta questione pregiudiziale o sospensiva, cioè che l'argomento non debba discutersi o debba essere rinviato. La questione pregiudiziale o sospensiva deve essere discussa e votata con le modalità previste al comma precedente. La questione pregiudiziale o sospensiva ha carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio comunale non si sia pronunciato su di essa.

5. Nella stessa seduta non può essere riproposta la stessa mozione sull'ordine dei lavori o la stessa questione pregiudiziale o sospensiva, né possono essere riproposte mozioni o questioni diverse nella forma, ma aventi lo stesso obiettivo di altre su cui il Consiglio si sia già pronunciato.

ART. 13

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che fa seguito, in giornata diversa, all'ultima seduta della sessione riuscita deserta per iniziale o sopravvenuta mancanza del numero legale.
2. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente dà comunicazione formale ai consiglieri presenti del rinvio alla seduta di seconda convocazione, ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'emissione di comunicato stampa.
3. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero di almeno quattro, compreso il Presidente, si procederà a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che si sia raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente ne fa dare atto nel verbale dichiarando deserta l'adunanza.

ART. 14

SEDUTE APERTE

1. A richiesta del Sindaco o di un quinto dei componenti del Consiglio comunale possono essere convocate sedute consiliari aperte agli interventi dei cittadini per dibattere questioni generali. Non possono essere tenute sedute aperte su argomenti su cui il Consiglio è chiamato a decidere nella stessa seduta o su cui ha già deciso, nonché su questioni su cui il Sindaco o la Giunta hanno già deciso.
2. La convocazione della seduta aperta è fatta con le modalità previste all'art. 3 del presente regolamento. Della seduta e del relativo argomento deve essere congruamente informata la cittadinanza.
3. Le modalità di svolgimento della seduta aperta sono stabilite dal Presidente sentita la Conferenza dei capigruppo.
4. Il Consiglio comunale in seduta aperta può concludersi con l'approvazione di un ordine del giorno votato dai componenti del consiglio con le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 15

FATTO PERSONALE

1. Il consigliere o l'assessore che nel corso della discussione sia stato censurato nella sfera privata o al quale siano stati attribuiti fatti e comportamenti ritenuti non veri può chiedere di parlare per fatto personale.
2. La richiesta di intervento per fatto personale deve essere avanzata al Presidente al termine dell'intervento in corso, indicando le affermazioni che danno origine al fatto personale e il loro autore. Il Presidente, se ritiene fondate le motivazioni della richiesta, concede la parola per fatto personale nel limite di cinque minuti. Chi ha dato origine con le sue affermazioni alla richiesta di intervento per fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare le proprie affermazioni nello stesso limite di tempo di cinque minuti.
3. Qualora il Presidente non ritenga sufficientemente motivata la richiesta di intervento per fatto personale, ma il richiedente insista, si pronuncia il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa o fare apprezzamenti o mettere in discussione le votazioni eseguite. In tal caso il Presidente, dopo averlo richiamato una sola volta, può togliere la parola al consigliere e chiudere la discussione.

ART. 16

PROCESSO VERBALE

1. Di ogni adunanza è steso dal Segretario comunale, il processo verbale che è firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun intervento.
3. Ogni consigliere o assessore ha diritto, a semplice richiesta, che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri in tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della dichiarazione, se breve, o presentarlo per iscritto.
4. Nel verbale debbono essere indicati:
 - a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) il numero ed il nome degli astenuti;
 - d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
 - e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
 - f) il nominativo degli scrutatori.
5. Ogni consigliere comunale ha anche diritto, a semplice richiesta, che nel verbale si evidenzino il proprio voto palese e i motivi del medesimo.
6. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai consiglieri sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso se presente, ovvero, in caso di assenza, del Presidente; è fatto salvo al consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti o precisazioni.

7. La parte del verbale relativa alle sedute segrete deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica. Nel processo verbale delle sedute segrete, il nome degli intervenuti è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.
8. Ogni consigliere ha diritto di chiedere rettifiche delle proprie dichiarazioni che saranno messe a verbale a semplice richiesta.

ART. 17

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DOPO LE ELEZIONI

1. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, convocata ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 10 comma 3 dello Statuto procede, sotto la presidenza del Consigliere anziano alla convalida degli eletti, ad eventuali surrogazioni, quindi alla elezione del Presidente. Eletto il Presidente, questi assume immediatamente la presidenza, quindi fa effettuare le votazioni per l'elezione del Vice presidente.
2. Durante le votazioni per la elezione del Presidente e del Vice presidente è consentito intervenire tra uno scrutinio e l'altro solo per dichiarazione di voto nei limiti e con le modalità stabilite dal presente regolamento o per mozione d'ordine ai sensi del precedente articolo 12 commi 2 e 3.
3. terminate le votazioni di cui ai precedenti commi, il Presidente invita il Sindaco a prestare davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Dopo il giuramento di cui al comma precedente, il Presidente dà la parola al Sindaco per la comunicazione della composizione della Giunta, del nominativo del Vice sindaco e per la esposizione degli indirizzi generali di governo del Comune.
5. L'intervento del Sindaco di cui al precedente comma deve essere svolto nel limite massimo di un'ora, gli interventi dei consiglieri e la replica debbono essere svolti ciascuno nel limite di 20 minuti e le dichiarazioni di voto di cui al precedente art. 8 nel limite di 10 minuti.
6. La seduta, se non vi sono altri punti all'ordine del giorno, si conclude con la votazione degli indirizzi generali di governo di cui al comma precedente.

TITOLO II
ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 18
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. La Giunta Comunale nella sua funzione propositiva e di impulso prevista dall'art. 35 della legge 8.6.1990 n. 142 e dell'art. 13 bis dello Statuto presenta al Consiglio Comunale le proposte dei provvedimenti amministrativi di competenza dello stesso, salvo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
2. Le proposte di provvedimenti relative alla surroga dei consiglieri dimissionari, alla loro decadenza a norma dell'art. 10 dello Statuto, alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, alla costituzione delle commissioni consiliari speciali e al regolamento del Consiglio sono presentate dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci.
3. I Consiglieri comunali possono presentare proposte di atti amministrativi ai sensi dell'art. 31 commi 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 10 comma 4 dello Statuto. Possono altresì presentare proposte di atti amministrativi, oltre che nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, relativamente a:
 - a) Modifica dello Statuto secondo quanto disposto dall'art. 65 dello stesso;
 - b) Regolamenti comunali;
 - c) Costituzione di commissioni consiliari speciali o di commissioni speciali di indagine di cui all'art. 10 bis comma 5 dello Statuto. Le proposte di atti amministrativi relative alla costituzione di commissioni speciali di indagine, ove sottoscritte da cinque o più consiglieri, debbono essere sottoposte al Consiglio entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
 - d) indizione del referendum consultivo con le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.
4. I Consiglieri comunali possono presentare altresì proposte di atti amministrativi aventi carattere di indirizzo.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti per la stesura della proposta. Tale collaborazione riguarderà l'individuazione e la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria nonché la formulazione tecnico-giuridica della proposta. Prima della presentazione della proposta, i consiglieri possono presentare al Sindaco formale richiesta per ottenere la collaborazione di cui al presente comma, indicando l'oggetto del provvedimento che si intende proporre. Il Segretario generale, nel termine di 10 giorni, comunica il nominativo del responsabile del procedimento che dovrà prestare la collaborazione richiesta. Dell'accoglimento dell'istanza di collaborazione è data comunicazione al responsabile dell'ufficio competente della materia oggetto della proposta di provvedimento, il quale è tenuto a concludere il procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione.

6. I Consigli di Circoscrizione possono presentare proposte di atti amministrativi con le modalità previste dal regolamento delle Circoscrizioni stesse.
7. Proposte di provvedimenti amministrativi possono essere presentate dagli elettori a norma degli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto. Per la presentazione, discussione e approvazione delle suddette proposte, oltre quanto stabilito dallo Statuto dovranno essere seguite le modalità previste dal regolamento sulla partecipazione.
8. Sono condizioni di ammissibilità delle proposte di cui ai commi precedenti:
 - a) la forma scritta;
 - b) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione;
 - c) la redazione in articoli se si tratta di una disciplina regolamentare;
 - d) la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime;
 - e) l'indicazione delle relative imputazioni di bilancio.
9. I proponenti hanno diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione della relativa spesa.
10. Tutte le proposte di atto amministrativo che debbono essere sottoposte al Consiglio debbono essere accompagnate dai pareri previsti dalla Legge e dallo Statuto.
11. Nella discussione degli oggetti di cui al presente articolo la relazione deve essere svolta nel limite massimo di 30 minuti; gli interventi dei consiglieri e degli assessori e la replica debbono essere svolti ciascuno nel limite di 20 minuti. I suddetti limiti temporali sono elevati a un'ora per la relazione, a 30 minuti per gli interventi e la replica e a 10 minuti per le dichiarazioni di voto di cui al precedente art. 8 nella discussione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, del conto consuntivo e dei provvedimenti riguardanti la programmazione territoriale.

ART. 19

MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta ad impegnare l'Amministrazione, ad orientarne l'attività o a censurarne l'operato.
2. Le mozioni, firmate da uno o più consiglieri debbono essere presentate al Segretario comunale. All'ordine del giorno delle sedute deliberative di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b) debbono essere iscritte tutte le mozioni presentate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta del Consiglio. Comunque tutte le mozioni debbono essere discusse dal Consiglio entro 45 giorni dalla presentazione.
3. La discussione delle mozioni prevede la relazione del primo firmatario, che deve essere svolta nel limite massimo di 20 minuti, cui seguono l'intervento del Sindaco o suo delegato, dei consiglieri e la replica del proponente. Gli interventi e la replica debbono essere effettuati ciascuno nel limite di 10 minuti.
4. Qualora siano all'ordine del giorno più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi si svolgerà un'unica discussione e uniche dichiarazioni di voto.
5. Sulle mozioni approvate relaziona il Sindaco o l'assessore delegato in sede di rendiconto annuale.

ART. 20
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia di cui all'art. 12 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto per i provvedimenti relativi alla surroga di consiglieri dimissionari, è iscritta al primo punto della seduta che la prevede all'ordine del giorno.
2. La discussione della mozione di sfiducia avviene con le seguenti modalità:
 - a) lettura della mozione da parte del Presidente;
 - b) relazione del primo firmatario nel limite di un'ora;
 - c) intervento del Sindaco nel limite di un'ora;
 - d) interventi di consiglieri nel limite ciascuno di 20 minuti;
 - e) replica del Sindaco nel limite di un'ora;
 - f) dichiarazioni di voto di cui al precedente art. 8 nel limite di 10 minuti;
 - g) votazione palese per appello nominale.
3. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, la seduta del Consiglio comunale si conclude senza passare all'esame di eventuali altri punti all'ordine del giorno.

ART. 21
ORDINI DEL GIORNO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7 comma 3 il Consiglio può esprimere un apprezzamento, un auspicio, un indirizzo, un desiderio, un voto augurale anche su questioni esulanti la competenza amministrativa, tramite l'approvazione di ordini del giorno.
2. Gli ordini del giorno di cui al presente articolo debbono essere presentati per iscritto al Segretario comunale e firmati da uno o più consiglieri almeno 10 giorni prima della data prevista per le sedute dibattimentali di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b). Il Presidente può ammettere alla discussione ordini del giorno presentati prima dell'inizio di qualsiasi seduta del Consiglio, purché firmati da almeno 10 consiglieri ed aventi per oggetto questioni di particolare importanza e urgenza.
3. Per la discussione sugli ordini del giorno ha facoltà di parlare il primo firmatario nel limite di 10 minuti, quindi un consigliere per ogni Gruppo nel limite di 5 minuti. Per i gruppi misti si applica quanto previsto al precedente art. 8 comma 2.
4. Gli ordini del giorno aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi saranno oggetto di unica discussione nei limiti fissati al precedente comma.
5. Gli ordini del giorno sono posti in votazione al termine della discussione, di cui al comma 3, senza dichiarazione di voto.

ART. 22

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto, indicando se è a risposta scritta od orale, in mancanza di indicazione si intende a risposta scritta. Essa deve essere indirizzata al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio comunale il quale informa il Vice Presidente.
3. L'interrogazione a risposta orale deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta dibattimentale di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b); in ogni caso deve essere data risposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione.
4. Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data risposta entro 20 giorni dalla loro presentazione. Qualora non venga data nel suddetto termine esse si trasformano in interrogazione a risposta orale e sono iscritte all'ordine del giorno del primo consiglio utile.
5. L'interrogazione a risposta orale viene letta nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno. L'interrogante ha la facoltà di illustrare l'interrogazione nel tempo massimo di cinque minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti. E' facoltà dell'interrogante dichiarare se sia soddisfatto o meno nel limite di cinque minuti che saranno raddoppiati qualora abbia rinunciato all'illustrazione.
6. Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri la dichiarazione di cui sopra spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
7. Se nessuno degli interroganti si trova presente alla adunanza, l'interrogazione si trasforma in interrogazione a risposta scritta.
8. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi ricevono unica risposta.
9. Le interrogazioni sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

ART. 23

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al Segretario comunale almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta dibattimentale di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b).
3. Dopo la lettura da parte del Presidente, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre 10 minuti. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i 20 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di 10 minuti.

4. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle dichiarazioni ricevute può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta dibattimentale. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se l'interpellante non si trova presente alla adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, salva intervenuta richiesta di differimento per giustificati motivi.
5. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
6. Le interpellanze vengono trattate secondo il loro ordine di presentazione.

ART. 24

COMUNICAZIONI

1. Il Sindaco, o un assessore suo delegato, nelle sedute di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) del presente regolamento, di propria iniziativa o a richiesta di almeno cinque consiglieri, riferisce al Consiglio ai sensi dell'articolo 9 comma 4 dello Statuto sulla attuazione del programma, delle Delibere del Consiglio e delle mozioni di indirizzo, nonché sui provvedimenti e le iniziative che la Giunta o il Sindaco hanno assunto o intendono assumere.
2. Gli argomenti su cui il Sindaco, o un assessore suo delegato è chiamato a dare comunicazione debbono essere iscritti all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Quando la richiesta di comunicazioni, di cui al precedente comma 1, è effettuata dai consiglieri essa deve essere presentata per iscritto prima della definizione dell'ordine del giorno della seduta dibattimentale di cui al precedente articolo 2. Il Sindaco, o suo delegato, dovrà comunque riferire entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Con richiesta sottoscritta da almeno 10 consiglieri e presentata al Presidente prima dell'inizio di qualsiasi seduta può essere chiesto al Sindaco di riferire al Consiglio, nel corso della seduta, su argomenti di particolare urgenza.
5. I tempi per la discussione delle comunicazioni di cui al presente articolo, ove non venga diversamente stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, sono così stabiliti:
 - a) ciascuna comunicazione non può eccedere i dieci minuti;
 - b) su ciascuna comunicazione può intervenire un consigliere per ogni Gruppo nel limite massimo di cinque minuti. Per i gruppi misti può intervenire un consigliere per ogni rappresentanza di lista o componente politica.

TITOLO III
PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 25
IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 6 e 6 bis dello Statuto. Qualora dopo il terzo scrutinio il Presidente non risulti eletto, si prosegue con scrutini successivi fino alla elezione. La delibera di elezione del Presidente è immediatamente esecutiva.
2. L'elezione del Presidente, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 17 e al precedente articolo 20 comma 1 è iscritta al primo punto della seduta che la prevede all'ordine del giorno.
3. Il vicepresidente del Consiglio comunale, eletto con le modalità di cui ai precedenti commi, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento temporaneo.
4. In caso di assenza sia del Presidente che del vicepresidente, la presidenza è assunta dal consigliere anziano o dal consigliere che tra i presenti, nella graduatoria di anzianità, occupa il primo posto.

ART. 26
POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 4 dello Statuto, fissa la data delle sedute, ne predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio comunale nel rispetto del presente regolamento e dell'art. 10 dello Statuto.
2. Il Presidente apre e chiude le adunanze del Consiglio comunale e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
3. Il Presidente mantiene l'ordine e regola l'attività dell'assemblea osservando e facendo osservare il presente regolamento, lo Statuto e la Legge; a tal fine ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento. Nell'esercizio della sua funzione è investito di potere discrezionale soggetto, comunque, alla sovranità dell'assemblea che si esprime attraverso la mozione d'ordine di cui al precedente articolo 12 comma 4 o, nei casi più gravi, attraverso la mozione di censura di cui al successivo articolo 27, o quella di revoca di cui all'articolo 6 bis dello Statuto.
4. Nelle sedute pubbliche il Presidente ha il potere non soggetto a sindacato, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, di far espellere chiunque del pubblico sia causa di disordine ed

anche di ordinarne l'arresto. Di tale ordine deve essere fatta menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione. Analogamente disporrà per l'arresto, facendone menzione nel processo verbale, di chiunque del pubblico usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio comunale o ai suoi componenti o resista agli ordini.

5. Il Presidente può sospendere le sedute del Consiglio nei casi e con le modalità previste nei precedenti articoli 10, 11 e 12.
6. Per la impostazione e il coordinamento dell'attività del Consiglio comunale, il Presidente si avvale della Conferenza dei capigruppo che presiede e convoca con le modalità previste ai successivi articoli 39 e 40.
7. Il Presidente coordina l'attività delle Commissioni consiliari.
8. Il Presidente rappresenta il Consiglio e nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ART. 27

MOZIONE DI CENSURA

1. In corso di seduta i consiglieri possono avanzare richiesta scritta perché il Consiglio esprima formale censura al Presidente, o a chi ne fa le veci, per grave violazione della Legge o dello Statuto o del presente regolamento, o per gravi parzialità. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
2. Sulla mozione di censura dopo il primo firmatario può parlare un consigliere per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti ciascuno. Alla fine della discussione ha facoltà di parlare negli stessi limiti di tempo il Presidente.
3. Terminata la discussione il Presidente deve porre ai voti la mozione con votazione palese. Per la approvazione della mozione di censura è richiesta la maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.
4. Qualora la mozione di censura venga approvata, il Presidente deve lasciare la presidenza per il resto della seduta al vicepresidente o al consigliere anziano.
5. La mozione di censura ha precedenza sulla questione in esame e ne fa sospendere la discussione.

ART. 28

REVOCA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può essere revocato ai sensi dell'art. 6 bis comma 3 dello Statuto.
2. La mozione di revoca, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio comunale, deve essere presentata per iscritto al Segretario comunale. La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno di una seduta del consiglio da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla presentazione.

3. La discussione della mozione di revoca si svolgerà con le modalità previste al precedente art. 19. Il Presidente ha la facoltà di replicare alla fine della discussione nel limite massimo di trenta minuti.
4. La mozione sarà votata con votazione segreta e sarà approvata se otterrà il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la mozione venga accolta il Presidente decade immediatamente dalle sue funzioni e la seduta prosegue sotto la presidenza del vicepresidente o, se assente, del consigliere anziano. Entro trenta giorni dovrà tenersi la seduta del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.
5. Il Presidente si astiene dal presiedere la seduta del Consiglio nella quale la mozione di revoca viene discussa fino alla votazione della stessa.

ART. 29 SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito a tutti gli effetti dal vicesegretario.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio.
3. Il Segretario redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ART. 30 SERVIZIO DI SEGRETERIA

1. Il servizio di segreteria del Consiglio comunale per la stesura di atti e verbali, per agevolare l'esercizio delle prerogative e delle funzioni consiliari e per supportare gli adempimenti del Presidente è svolto, nell'ambito della Segreteria Generale, da congruo nucleo di personale.
2. Nell'ambito dello stesso servizio sono individuate la sede e le dotazioni tecniche a supporto dell'attività della Presidenza del Consiglio.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 31 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Oltre alla Commissione prevista dall'articolo 8 comma 5 dello Statuto, Il Consiglio comunale si articola in quattro commissioni permanenti:
 - 1) Commissione "Affari Istituzionali";
 - 2) Commissione "Programmazione Economica";
 - 3) Commissione "Ambiente e Territorio";
 - 4) Commissione "Servizi Sociali e Cultura".
2. Ciascuna commissione, di cui al precedente comma, è composta di 10 membri, 6 in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e 4 dei gruppi di minoranza. Tutti i consiglieri, eccetto il Sindaco, appartengono ad una Commissione consiliare permanente. I Gruppi consiliari sono rappresentati nelle commissioni proporzionalmente alla loro consistenza numerica.
3. La costituzione delle Commissioni consiliari permanenti è effettuata, ai sensi e nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 10 bis dello Statuto, dal Presidente del Consiglio comunale entro 30 giorni dalla sua elezione su proposta dei capigruppo.
4. Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale sono membri di diritto della Commissione consiliare per i problemi dell'informazione di cui all'art. 8 dello Statuto.

ART. 32 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. La Commissione consiliare "Affari Istituzionali" ha competenza sulle materie relative agli affari istituzionali, alla attuazione dello Statuto, alla partecipazione, al decentramento, alla organizzazione dei servizi comunali, ai regolamenti comunali e al Personale.
2. La Commissione consiliare "Programmazione Economica" ha competenza sulle materie relative al bilancio, ai piani e programmi annuali e poliennali, al lavoro e allo sviluppo economico.
3. La Commissione consiliare "Ambiente e Territorio" ha competenza sulle materie relative al territorio, all'urbanistica, ai lavori pubblici e all'ambiente.
4. La Commissione consiliare "Servizi Sociali e Cultura" ha competenza sulle materie relative ai servizi sociali, all'assistenza, alla scuola, allo sport e alla cultura.
5. La Commissione consiliare per i problemi dell'informazione esprime valutazioni ed indirizzi in ordine alla attuazione di quanto disposto dall'articolo 32 dello Statuto, a tal fine

essa si riunisce almeno semestralmente ed annualmente redige una relazione che verrà trasmessa alla Giunta e a ciascun consigliere comunale.

6. Le proposte di delibera, di mozione e di ordine del giorno sono sottoposte dal Presidente del Consiglio comunale all'esame della Commissione consiliare competente rispetto al merito del provvedimento nei casi previsti e con le modalità stabilite dall'art. 10 bis dello Statuto e dal presente regolamento.
7. Le proposte di cui al comma precedente sono sottoposte all'esame di una sola Commissione consiliare; soltanto quelle relative ai regolamenti comunali saranno sottoposte all'esame congiunto della Commissione "Affari Istituzionali" e della Commissione competente per materia.
8. La Commissione consiliare, fatto salvo quanto diversamente stabilito in altri regolamenti, dovrà completare l'esame della proposta di provvedimento nel termine di 10 giorni dal deposito della proposta definitiva. Qualora entro il suddetto termine la commissione non avrà completato l'esame, il Consiglio potrà in ogni caso procedere alla discussione e approvazione. Il suddetto termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio comunale solo previo parere favorevole del Sindaco.

ART. 33

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le funzioni delle Commissioni consiliari permanenti sono stabilite dall'art. 10 bis dello Statuto. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono:
 - a) funzione referente per le proposte di provvedimenti amministrativi e per le mozioni d'iniziativa della Giunta, dei Consiglieri comunali, dei Consigli di circoscrizione e d'iniziativa popolare;
 - b) funzione redigente per le proposte di provvedimenti e per le mozioni d'iniziativa delle Commissioni stesse.
2. La Giunta può sottoporre alle Commissioni consiliari permanenti proposte di provvedimenti amministrativi chiedendo che vengano esaminati in sede redigente. Quando vi sono proposte diverse aventi lo stesso oggetto la Commissione consiliare le esamina in sede redigente e propone al Consiglio un testo unificato.
3. Le Commissioni consiliari permanenti esprimono il proprio parere sulle proposte di delibera indicate dall'art. 10 bis dello Statuto sottoposte alla approvazione del Consiglio comunale ed esaminano i relativi emendamenti e ordini del giorno presentati dai consiglieri prima della seduta del Consiglio comunale.
4. Gli emendamenti approvati dalla Commissione possono essere fatti propri dal proponente, che sottopone al Consiglio il nuovo schema di delibera; in caso contrario il Consiglio comunale dovrà comunque esprimersi sugli emendamenti approvati dalla Commissione.
5. Oltre alle proposte indicate dall'art. 10 bis comma 4 dagli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto, dall'articolo 18 del regolamento per la istituzione e il funzionamento delle circoscrizioni di decentramento comunale e dal presente regolamento, fatti salvi i casi di urgenza, sono sottoposte alla Commissione consiliare competente proposte di atti amministrativi, di mozioni e di ordini del giorno per iniziativa del Presidente del Consiglio comunale o

quando ne faccia richiesta il Sindaco, o un quinto dei Consiglieri comunali o un Gruppo consiliare.

6. I provvedimenti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli indicati dall'articolo 10 bis comma 4 dello Statuto, approvati senza rilievi dalla Commissione consiliare, o quando tutti gli emendamenti approvati dalla Commissione siano stati fatti propri dal proponente, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio senza discussione, previa lettura del verbale della Commissione. La discussione deve comunque essere effettuata quando ne faccia espressa richiesta uno o più Consiglieri.
7. L'illustrazione nella seduta del Consiglio comunale di cui al precedente articolo 6 comma 1 è effettuata dal relatore della Commissione quando la proposta è stata approvata in sede redigente.

ART. 34

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Entro 15 giorni dalla costituzione delle Commissioni ai sensi dell'art. 10 bis comma 2 dello Statuto, il Presidente del Consiglio comunale convoca ciascuna Commissione per la elezione del Presidente e del Vicepresidente.
2. Il Presidente è eletto dalla Commissione tra i propri membri con scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun candidato risulti eletto, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Risulterà eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Il Vicepresidente è eletto dalla Commissione tra i propri membri con scrutinio segreto, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Qualora siano assenti sia il Presidente che il Vicepresidente le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1993 n° 415.
4. Il Presidente può essere revocato dalla Commissione per le stesse ragioni e con le stesse modalità previste dall'art. 6 bis dello Statuto e dall'art. 20 del presente regolamento.
5. I Presidenti convocano e presiedono le sedute delle Commissioni, fissano l'ordine del giorno e nominano i relatori al Consiglio comunale.
6. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, il quale è tenuto a riunirla almeno due volte l'anno per coordinare il lavoro delle Commissioni con quello del Consiglio. Il Sindaco e il Vice Presidente del Consiglio comunale alla Conferenza di cui al presente comma partecipano di diritto.
7. La Commissione di cui all' art. 8 dello Statuto è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e in sua assenza dal Vice Presidente.

ART. 35

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. A ciascuna Commissione è assegnato un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla 6° con funzioni di segretario. I segretari delle Commissioni sono nominati dal Segretario comunale.
2. E' compito del segretario partecipare alle sedute, redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti.
3. In caso di assenza del segretario le funzioni sono svolte da un commissario nominato dal Presidente della commissione.

ART. 36

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il presidente, sentita la Commissione, in accordo con il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale, fissa periodicamente il calendario delle sedute contenente le date, l'orario e il luogo delle sedute. Il calendario delle sedute deve essere trasmesso ai commissari e ai capigruppo con congruo anticipo a mezzo raccomandata.
2. Per ogni seduta è inviato ai commissari l'ordine del giorno. In ogni caso l'ordine del giorno è depositato presso la segreteria del Consiglio comunale almeno tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. Le riunioni non programmate nel calendario di cui al precedente comma sono convocate a mezzo raccomandata, nei casi di urgenza a mezzo telegramma almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'inizio della seduta.
4. Le sedute delle Commissioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei commissari: trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della riunione, la Commissione può riunirsi in seconda convocazione se sono presenti tre commissari compreso il Presidente.
5. Qualora nel corso della riunione in prima convocazione si assentino dei commissari la riunione proseguirà in seconda convocazione per gli oggetti ancora da trattare se sono presenti almeno tre commissari compreso il Presidente.
6. Ciascun commissario può farsi sostituire a tutti gli effetti da un altro consigliere comunale non appartenente alla Commissione a mezzo delega scritta in caso di assenza o impedimento. Nessun consigliere può sostituire più di un commissario.
7. Tutti i consiglieri comunali possono presentare emendamenti o ordini del giorno relativi alle proposte sottoposte all'esame delle Commissioni prima delle riunioni delle stesse o nel corso della discussione delle suddette proposte. I Consiglieri che hanno presentato emendamenti, anche se non appartenenti alla Commissione possono partecipare ai lavori senza diritto di voto fatto salvo il caso che siano delegati ai sensi del precedente comma 6.
8. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, per illustrare le proposte di delibera all'esame della Commissione, fornire i chiarimenti richiesti, informare la Commissione sull'attività dell'Amministrazione.
9. In caso di assenza del Sindaco o dell'assessore, le proposte saranno illustrate dal Presidente. A tal fine il Presidente ha il dovere di prendere i necessari contatti con il Sindaco e gli assessori, nonché con i singoli consiglieri comunali o con i presidenti dei

Consigli di Circoscrizione o con rappresentanti dei presentatori quando le proposte siano state presentate ai sensi dell'articolo 17 commi 3 e 4 del presente regolamento.

10. Per l'ordine di trattazione degli argomenti, la discussione e l'espressione del parere si applicano le norme previste per le riunioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili; in caso di controversia la Commissione decide con votazione a maggioranza dei presenti su proposta del Presidente.
11. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche e si tengono di norma nelle sedi municipali. A tal fine, a cura del Presidente della commissione, sarà data pubblicità indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno delle sedute.
12. Le conclusioni su ciascun oggetto esaminato possono essere comunicate al Consiglio comunale da un relatore scelto tra i componenti della Commissione nel caso di parere unanime, o da due relatori, uno di maggioranza e uno di minoranza, in caso di parere discordante.
13. Di ogni seduta sarà redatto verbale contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, gli oggetti esaminati e i nominativi dei commissari, dei consiglieri degli assessori e degli altri invitati presenti, i pareri espressi con il numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni, le osservazioni formulate dalla commissione, o da uno o più consiglieri, gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati. I verbali di cui al presente comma redatti su moduli appositamente predisposti debbono essere sottoscritti dal segretario unitamente al Presidente e inviati agli organi e uffici competenti.

ART. 37

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME DI PROBLEMI PARTICOLARI

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari speciali ai sensi del comma 5 dell'art. 10 bis dello Statuto. Nell'atto di istituzione deve essere stabilito il numero dei componenti, le funzioni e la durata.
2. Per la costituzione delle Commissioni di cui al presente articolo si applica quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 10 bis dello Statuto nel termine perentorio di 30 giorni dalla esecutività della deliberazione.
3. Alle Commissioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto nella delibera consiliare di istituzione, si applica quanto previsto dall'art. 10 bis dello Statuto e dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 in quanto compatibili.
4. Ai componenti delle Commissioni di cui al presente articolo spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza previsto per le Commissioni consiliari permanenti.

ART. 38

COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE DELLA ATTIVITÀ' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni consiliari speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale ai sensi del comma 5 dell'art. 10 bis dello Statuto.
2. L'atto di costituzione deve prevedere il numero dei componenti, le modalità per la nomina degli stessi, l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione dovrà riferire al Consiglio.
3. Le Commissioni di cui al presente articolo debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza dei gruppi, l'articolazione del Consiglio comunale in maggioranza e minoranza.
4. Qualora non sia possibile assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi deve essere comunque garantita la rappresentanza di tutte le coalizioni di lista che si sono presentate alle elezioni e che abbiano rappresentanza in Consiglio.
5. Le Commissioni di cui al presente articolo sono sciolte di diritto una volta conclusa dal Consiglio la discussione sulla loro relazione.
6. Le Commissioni speciali di indagine eleggono nel proprio seno il Presidente e uno o due Vice Presidenti con le modalità previste dal precedente articolo 34.
7. Alle Commissioni consiliari di cui al presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla delibera di istituzione, si applica la disciplina di cui all'articolo 35 ed ai commi 2, 4, 10, 12 e 13 dell'articolo 36 del presente regolamento.
8. Di ogni seduta delle Commissioni di cui al presente articolo è redatto verbale che deve essere firmato dal segretario unitamente al Presidente. Il verbale della Commissione è approvato al termine di seduta o nella seduta successiva.
9. Ai componenti delle Commissioni di cui al presente articolo spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza previsto per le Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO V

GRUPPI CONSILIARI

ART. 39

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri comunali, eccetto il Sindaco, si riuniscono in gruppi anche misti. Anche il singolo consigliere può costituirsi in gruppo.
2. Prima che abbia inizio la seduta di cui all'articolo 10 comma 3 dello Statuto, i consiglieri comunicano, anche congiuntamente, al consigliere anziano il Gruppo a cui intendono appartenere e il nominativo del capogruppo e dell'eventuale vice capogruppo. Il consigliere anziano ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della seduta.
3. In corso di mandato i consiglieri possono cambiare gruppo, costituire nuovi gruppi, cambiare capogruppo; tali circostanze dovranno essere comunicate al Presidente del Consiglio comunale, che dovrà informarne l'assemblea nella prima seduta utile e il Sindaco.
4. I consiglieri appartenenti ai gruppi misti potranno mantenere la rappresentanza di ciascuna lista e di ciascuna formazione politica; tale circostanza dovrà essere comunicata al Presidente del Consiglio comunale, che informerà l'assemblea e il Sindaco.
5. Le informazioni e le comunicazioni da fornirsi ai Gruppi consiliari dovranno altresì essere fornite alle rappresentanze delle liste e delle formazioni politiche presenti nei gruppi misti di cui al comma precedente.
6. Entro 6 mesi dall'approvazione del regolamento, su proposta della Giunta Municipale d'intesa con la Conferenza dei capigruppo, sono individuate le sedi deputate allo svolgimento dell'attività dei gruppi consiliari e le dotazioni tecniche e di personale.

ART. 40

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Ogni gruppo consiliare deve eleggere il proprio capogruppo, può altresì eleggere un vice capogruppo che sostituisce il primo in caso di assenza. Il Capogruppo può comunque farsi sostituire da qualsiasi consigliere appartenente al gruppo.
2. Il capogruppo rappresenta il gruppo. I capigruppo compongono la Conferenza di cui all'articolo 8 dello Statuto.
3. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, che la convoca e ne dirige i lavori. Alla Conferenza partecipa il Sindaco o suo delegato.
4. La Conferenza dei capigruppo svolge funzioni consultive obbligatorie non vincolanti di impostazione e coordinamento dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, pertanto dovrà essere convocata prima di ogni seduta del Consiglio.

5. La Conferenza dei capigruppo è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti. Trascorsi 15 minuti dall'ora stabilita per la convocazione, la conferenza può riunirsi in 2° convocazione, con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente.
6. Per la convocazione della Conferenza dei capigruppo si applica quanto stabilito dal precedente articolo 36 commi 1 e 2.

TITOLO VI
DIRITTI DELLE MINORANZE CONSILIARI E CONTROLLO PREVENTIVO DI
LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI

ART. 41
RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANISMI

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale non possono appartenere entrambi alla maggioranza o alla minoranza consiliare.
2. Alla presidenza della Commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali" deve essere eletto un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi di minoranza. Con il consenso unanime di tutti i capigruppo potrà, in sostituzione della presidenza della Commissione Affari istituzionali, essere assegnata alla minoranza la presidenza di un'altra Commissione consiliare permanente; comunque alle minoranze dovrà essere assegnata la presidenza di almeno una Commissione Consiliare permanente,
3. Alla presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo debbono essere eletti consiglieri appartenenti alla minoranza, salvo apposita e motivata deliberazione del Consiglio.
4. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione consiliare non possono entrambi appartenere alla maggioranza o minoranza consiliare.

ART. 42
DIRITTI DELLE MINORANZE CONSILIARI NELLE NOMINE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

1. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad effettuare nomine, designazioni o ad eleggere rappresentanti del Comune, risultano eletti, salvo diversa disposizione, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti.
2. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i consiglieri possono esprimere un numero massimo di preferenze corrispondenti al numero massimo dei possibili eletti in rappresentanza della maggioranza; sono comunque proclamati eletti i designati dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.

ART. 43
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Circoscrizioni, nonché dalle istituzioni e aziende dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Delle richieste di notizie, delle interrogazioni a risposta scritta o orale e delle interpellanze deve essere inviata copia al Presidente del Consiglio comunale che ne informa il Vice Presidente.
2. Ciascun capogruppo ha diritto di chiedere e ottenere che il Sindaco o suo delegato riferisca in sede di Commissione competente sui provvedimenti assunti dalla Giunta. La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco tramite il Presidente della Commissione.
3. I Capigruppo dei Gruppi consiliari non rappresentati in una o più Commissioni consiliari permanenti o speciali, di cui ai precedenti articoli 31, 37 e 38, hanno diritto di essere convocati e informati allo stesso modo dei componenti della Commissione, gli stessi hanno altresì diritto di partecipare, o di essere rappresentati, alle riunioni delle suddette Commissioni con diritto di parola, di presentare emendamenti e di formulare osservazioni, che come quelle di ciascun commissario, debbono essere riportate a verbale, indipendentemente dal fatto che siano state accolte o meno dalla Commissione.
4. I capigruppo di cui al comma precedente hanno diritto di chiedere e ottenere che le date delle riunioni delle Commissioni in cui non è rappresentato il proprio gruppo siano differite nel caso in cui coincidano con riunioni della Conferenza dei capigruppo o della Commissione di cui sono membri.

ART. 44

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari e i relativi testi sono messi a disposizione nella sala dei gruppi consiliari sia attraverso supporto cartaceo che elettronico.
2. I consiglieri comunali, in numero non inferiore a 10, possono chiedere che le delibere del Consiglio e della Giunta riguardanti gli appalti e l'affidamento di servizio forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché le assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni vengano sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Difensore civico e qualora questi non sia stato eletto al Comitato regionale di controllo.
3. La richiesta di sottoporre le delibere di cui al comma precedente al controllo di legittimità deve essere presentata al Segretario comunale entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio. Deve essere presentata in forma scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate. Essa deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio comunale quando si tratta di delibere del Consiglio, al Sindaco quando si tratta di delibere della Giunta.
4. Qualora il Difensore civico o il Comitato regionale di controllo abbia ritenuto la delibera illegittima e invitato il Comune a eliminare i vizi riscontrati, se si tratta di delibera del Consiglio essa è sottoposta allo stesso nella prima seduta utile per modificarla o riconfermarla con la maggioranza assoluta dei componenti. Se si tratta di delibera di Giunta, la stessa può accogliere la richiesta del Difensore civico o del Comitato regionale di controllo o chiedere al Consiglio di confermarla a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO VII NORME VARIE E FINALI

ART. 45

DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo. A tal fine il Presidente può iscrivere la surroga dei consiglieri dimissionari o decaduti, senza sentire la Conferenza dei capigruppo e dandone comunicazione ai consiglieri, con le modalità stabilite dal presente regolamento, a qualsiasi tipo di seduta del consiglio convocata o da convocare.
3. La surroga dei consiglieri decaduti è sempre iscritta al primo punto dell'ordine del giorno di qualsiasi tipo di seduta del Consiglio.
4. Il consigliere comunale che non partecipa a sei sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo è dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 10 comma 10 dello Statuto.
5. I consiglieri comunali impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio debbono darne comunicazione scritta al Presidente prima dell'inizio della sesta seduta consecutiva disertata o entro i successivi 10 giorni indicando le motivazioni dell'impedimento.
6. Il Presidente del Consiglio comunale entro e non oltre i 20 giorni successivi alla sesta assenza consecutiva non giustificata notifica all'interessato la proposta di decadenza e trascorsi 10 giorni dalla notifica iscrive la proposta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, il quale udita la proposta di decadenza e le eventuali controdeduzioni dell'interessato decide a maggioranza assoluta dei presenti con votazione a scrutinio segreto.

ART. 46

RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI

1. Il Rappresentante degli immigrati di cui all'articolo 9 comma 6 dello Statuto:
 - a) partecipa alle sedute del Consiglio comunale e può intervenire nel dibattito e presentare interrogazioni ai sensi e con le modalità previste al precedente articolo 22 sulle materie attinenti l'immigrazione e le condizioni degli immigrati nel territorio comunale;
 - b) partecipa ai lavori delle Commissioni consiliari con gli stessi diritti di cui alla precedente lettera a);

- c) può presentare ordini del giorno di cui al precedente articolo 21 per le materie di cui alla precedente lettera a).
2. Il rappresentante degli immigrati non partecipa in nessun caso al voto, non concorre alla determinazione del numero legale in Consiglio e in Commissione, non concorre alla determinazione di alcun quorum richiesto nell'attività del Consiglio.

ART. 47

NORME DI RINVIO

1. Quanto previsto dal presente regolamento per i consiglieri comunali si applica anche al Sindaco salvo diversa disposizione.
2. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti e allo Statuto.
3. Su tutto ciò che non è regolamentato o che determini controversia decide di volta in volta la Conferenza dei capigruppo o, nel corso delle sedute, il Presidente. Qualora uno o più consiglieri si oppongano alla decisione del Presidente, decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice. Prima della votazione può prendere la parola solo un consigliere a favore ed uno contro nel limite di cinque minuti. Nella stessa seduta non può essere rimessa in discussione una decisione accettata dal consiglio o votata dallo stesso.

ART. 48

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che sostituisce ogni eventuale precedente e contraria disposizione o uso, entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.

SOMMARIO

<i>TITOLO I - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>1</i>
ART. 1 - RUOLO E FUNZIONI	1
ART. 2 - RIUNIONI	1
ART. 3 - CONVOCAZIONE	1
ART. 4 - PUBBLICITA' E LUOGO DELLE SEDUTE	2
ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	3
ART. 6 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DIRITTI DEGLI INTERVENIENTI	4
ART. 7 - EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RELATIVI AD UN OGGETTO IN DISCUSSIONE	5
ART. 8 - DICHIARAZIONI DI VOTO	5
ART. 9 - VOTAZIONI	6
ART. 10 - DISCIPLINA IN AULA	6
ART. 11 - PRESENZA DEL PUBBLICO	7
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE SEDUTE E ORDINE DEI LAVORI	7
ART. 13 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE	8
ART. 14 - SEDUTE APERTE	8
ART. 15 - FATTO PERSONALE	8
ART. 16 - PROCESSO VERBALE	9
ART. 17 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DOPO LE ELEZIONI	10
<i>TITOLO II - ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>11</i>
ART. 18 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
ART. 19 - MOZIONI	12
ART. 20 - MOZIONE DI SFIDUCIA	13
ART. 21 - ORDINI DEL GIORNO	13
ART. 22 - INTERROGAZIONI	14
ART. 23 - INTERPELLANZE	14
ART. 24 - COMUNICAZIONI	15
<i>TITOLO III - PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	<i>16</i>
ART. 25 - IL PRESIDENTE	16
ART. 26 - POTERI DEL PRESIDENTE	16
ART. 27 - MOZIONE DI CENSURA	17
ART. 28 - REVOCA DEL PRESIDENTE	17
ART. 29 - SEGRETARIO	18
ART. 30 - SERVIZIO DI SEGRETERIA	18

<i>TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI</i>	19
ART. 31 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	19
ART. 32 - COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	19
ART. 33 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	20
ART. 34 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	21
ART. 35 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	21
ART. 36 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	22
ART. 37 - COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME DI PROBLEMI PARTICOLARI	23
ART. 38 - COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE DELLA ATTIVITÀ' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	23
<i>TITOLO V - GRUPPI CONSILIARI</i>	25
ART. 39 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	25
ART. 40 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	25
<i>TITOLO VI - DIRITTI DELLE MINORANZE CONSILIARI E CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI</i>	27
ART. 41 - RAPPRESENTANZA NEGLI ORGANISMI	27
ART. 42 - DIRITTI DELLE MINORANZE CONSILIARI NELLE NOMINE DEL CONSIGLIO COMUNALE	27
ART. 43 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E DI INFORMAZIONE	27
ART. 44 - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'	28
<i>TITOLO VII - NORME VARIE E FINALI</i>	29
ART. 45 - DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	29
ART. 46 - RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI	29
ART. 47 - NORME DI RINVIO	30
ART. 48 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	30